



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di Palmas Arborea – Conferenza di Servizi ex art.14, c.2, della legge n.241 /1990 finalizzata all'approvazione del progetto "Lavori di "Mitigazione del rischio idraulico nell'Area P.I.P." - Non approvazione dello Studio di compatibilità idraulico.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l' "Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione", così come successivamente modificato con Deliberazione n° 7/5 del 18.2.2010;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", che attribuisce alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico la competenza sull'approvazione degli studi di compatibilità idraulica di cui alle N.A. del P.A.I. relativamente alle opere in alveo, attribuendo invece ai comuni la competenza relativamente alle opere infrastrutturali nel territorio comunale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- VISTA** la nota del Comune di Palmas Arborea, acquisita al prot. n. 11477 del 10.11.2022 di questa Direzione Generale, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi asincrona per l'approvazione del progetto definitivo in oggetto, comunicando un link da cui era possibile scaricare la relativa documentazione;
- VISTA** la nota prot. n. 11555 del 11.11.2022 con la quale questa Direzione Generale ha richiesto al Comune il perfezionamento della trasmissione dello studio di compatibilità idraulica e della dichiarazione di cui all'allegato 2 della Circolare n. 1 /2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, chiedendo contestualmente l'aggiornamento dei termini della conferenza di servizi;
- VISTA** la nota del Comune di Palmas Arborea, acquisita al prot. n. 11686 del 15.11.2022 di questa Direzione Generale, con la quale si trasmetteva la documentazione richiesta, tra cui era presente lo studio di compatibilità idraulica costituito dal file denominato "Elab. A.5.1_Relazione idrologica, idraulica e di compatibilità al PAI_signed_signed" contenente un elaborato denominato, probabilmente a causa di un refuso, "Elab.A.1 Relazione tecnica e illustrativa". Unitamente sono stati trasmessi diversi allegati ed elaborati relativi al progetto definitivo dell'intervento, utili alla definizione delle opere in progetto;
- PRESO ATTO** che l'intervento in oggetto è finalizzato alla mitigazione del rischio della porzione di territorio che ospita l'area destinata agli insediamenti produttivi (P.I.P.) del Comune di Palmas Arborea, situata tra due canali (Riu Perda bogada e Riu S'isca 'e su ponti) e la strada comunale Gutturu is olias - Pixiarbili, che collega il centro abitato con il Monte Arci e la borgata di Tiria;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.24 delle Norme di Attuazione del P.A.I. per l'intervento in questione è richiesto lo studio di compatibilità idraulica;
- VISTO** lo Studio di compatibilità idraulica relativo al progetto in oggetto, trasmesso in allegato alla nota prot. n. 11686 del 15.11.2022 sopra citata;
- VISTA** la relazione istruttoria negativa sullo studio di compatibilità sopra citato, redatta dal Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del Rischio alluvioni della Direzione generale Agenzia del Distretto Idrografico, a conclusione della quale si esprime parere non favorevole all'approvazione dello studio medesimo;
- PRESO ATTO**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

che nella suddetta relazione istruttoria si legge: *"Lo studio evidenzia che la realizzazione delle opere in progetto produrrà un trasferimento della pericolosità idraulica dall'area P.I.P. in questione ad altre aree del territorio, oggi libere da pericolosità idraulica o in cui è presente una pericolosità inferiore, aumentandone la pericolosità. Ciò è evidente anche dal confronto tra le figure 14 e 15 della relazione (pagg. 33 e 34), in cui si nota l'aumento della pericolosità idraulica nelle aree a sud e a est della zona P.I.P. che si intende salvaguardare."*;

PRESO ATTO

che nella stessa relazione istruttoria è scritto anche che: *"La realizzazione dell'intervento n.6 (terrapieno in terre armate a confine nord dell'area P.I.P.) appare in contrasto con diverse disposizioni presenti nelle norme di attuazione del PAI, e più in generale con l'orientamento concettuale delle Norme stesse riguardo alla realizzazione di ostacoli al deflusso delle acque. In particolare a tal proposito si ritiene utile evidenziare che il comma 5 dell'art.14, alla lettera c., dispone sostanzialmente che nessun provvedimento autorizzativo può produrre impedimenti al deflusso delle acque. Inoltre non si può non considerare quanto disposto per i rilevati delle opere trasversali di attraversamento (anche se in questo caso si tratta di un rilevato trasversale non direttamente associato ad un'opera di attraversamento) all'art.21 comma 2 lett.b. delle Norme di Attuazione, e cioè che le opere non possono creare in aree pianeggianti impedimenti al naturale deflusso delle acque. Si deve anche evidenziare quanto scritto all'art.23 comma 9 lett.d. delle stesse Norme, in cui si ribadisce che tutti i nuovi interventi devono essere tali da "non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni significative delle capacità di invasamento delle aree interessate."*;

PRESO ATTO

che nella medesima relazione istruttoria, sempre riguardo all'intervento di cui al punto precedente, è riportato quanto segue: *"si ritiene che la realizzazione di una barriera in terre armate, posta trasversalmente alla direzione del deflusso di scorrimento superficiale dell'acqua, possa essere soggetta a fenomeni erosivi dovuti allo spinta dinamica del flusso idrico alla base del rilevato e al suo scorrimento lungo l'opera, col conseguente rischio di cedimento e di inefficacia nella difesa idraulica delle aree che si intende invece proteggere."*

RITENUTO

per tutto quanto premesso, che l'intervento in oggetto non possa ritenersi compatibile



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

CONSIDERATO ed ammissibile e pertanto non possa essere meritorio di approvazione;
che ai sensi dell'art.14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

ART.1 di non approvare, in osservanza del comma 7 dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del PAI, lo studio di compatibilità idraulica relativo al progetto denominato "Lavori di "Mitigazione del rischio idraulico nell'Area P.I.P." costituito dal file denominato "Elab. A.5.1_Relazione idrologica, idraulica e di compatibilità al PAI_signed_signed" e dai relativi allegati.

Siglato da :

ANDREA LAZZARI

RICCARDO TODDE

MARCO MELIS